

Avv. Giuseppe Versace

Patrocinante in Cassazionista

Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna

Tel. 051.374634 - Fax 051.4154705 - Cell. 349.2207586

giuseppe.versace@pecstudio.it - avv.versacegiuseppe@gmail.com

C.F. VRSGPP70A02A065C - P.I. 02071240804

TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C. CON RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA NEI CONFRONTI DEILITISCONSORTI AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.

Per il **Prof. Andrea MEMEO**, nato il 15.10.1978 a Terlizzi (BA) e residente a Bologna, via Donato Creti n. 35 (C.F.: MMENDR78R15L109Z), rappresentato e difeso, come da procura in calce al presente ricorso, dall'**Avv. Giuseppe Versace** del Foro di Bologna (C.F.: VRSGPP70A02A065C), ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio Legale sito in 40129 Bologna, Via Nicolò Dall'Arca n. 24.

Il sottoscritto *Avvocato Giuseppe Versace* dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni e/o notifiche al numero di Fax 051.4154705 – P.e.c.: *giuseppe.versace@pecstudio.it*

RICORRENTE

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, IN PERSONA DEL MINISTRO PRO TEMPORE, con sede in 00153 Roma Largo Trastevere n. 76/A (C.F.: 80185250588), domiciliato ex lege presso l'AVVOCATURA DELLO STATO in 40125 Bologna, Via Guido Reni n. 4.

CONTRO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA, IN PERSONA DEL DIRIGENTE PRO TEMPORE (C.F.:80062970373), in 40126 Bologna, Via Dè Castagnoli n. 1, domiciliato ex lege presso l'AVVOCATURA DELLO STATO in 40125 Bologna, Via Guido Reni n. 4.

CONTRO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA, - UFFICIO V – AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA, IN PERSONA DEL DIRIGENTE PRO TEMPORE (C.F.:80071250379), in 40126 Bologna, Via Dè Castagnoli n. 1, domiciliato ex lege presso l'AVVOCATURA DELLO STATO in 40125 Bologna, Via Guido Reni n. 4.

RESISTENTI

NONCHE' NEI CONFRONTI

TUTTI I DOCENTI INSERITI NEGLI ELENCHI DEI TRASFERIMENTI (PROVINCIALI, INTERREGIONALI E NAZIONALI) DEL PERSONALE DOCENTE DI RUOLO (seconda fase - punto C dell'art. 6 del CCN) per tutti gli ambiti territoriali italiani del convenuto ministero, validi per l'anno scolastico 2016/2017 per la classe di concorso **A060 – SCIENZE NATURALI, CHIMICA E GEOGRAFIA, MICROBIOLOGIA - DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO** che in virtù dell'inserimento corretto e a norma di legge e di contratto, a tutti gli effetti, di parte ricorrente nei predetti elenchi verrebbero scavalcati in graduatoria, per punteggio, dal ricorrente.

POTENZIALI RESISTENTI

IN PUNTO A:

PER LA DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA' E NULLITA' E/O INEFFICACIA CON CONSEGUENTE DISAPPLICAZIONE DELLA DISPOSIZIONE DI CUI ALLE "NORME COMUNI" ALLEGATE AL CCNI PER LA MOBILITA' DEL PERSONALE DOCENTE A.S. 2016/2017, NELLA PARTE IN CUI DISPONE CHE "IL SERVIZIO PRESTATO NELLE SCUOLE PARITARIE NON E' VALUTABILE" E QUINDI PER IL DIRITTO ALLA VALUTAZIONE NELLA GRADUATORIA PER LA MOBILITA' DEL PERSONALE DOCENTE A.S. 2016/2017 DEL SERVIZIO DELL'INSEGNAMENTO SVOLTO DELLA SCUOLA PARITARIA NEGLI ANNI 2008/2009 - 2009/2010 - 2010/2011 - 2011/2012 - 2012/2013 - 2013/2014 - 2014/2015 E 2015/2016 NELLA STESSA MISURA IN CUI E' STATO VALUTATO IL SERVIZIO STATALE CON CONTESTUALE CONDANNA ALL'AMMINISTRAZIONE PER LA MANCATA ATTRIBUZIONE DEL MAGGIORE PUNTEGGIO AI FINI DEL TRASFERIMENTO NEGLI AMBITI INDICATI PRIORITARIAMENTE NELLA DOMANDA DI MOBILITA', NONCHE' AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE DI CARRIERA.

PREMESSO CHE

1) Il Prof. Andrea MEMEO è docente di ruolo di SCIENZE NATURALI, CHIMICA E GEOGRAFIA, MICROBIOLOGIA (classe di concorso A060), nella scuola secondaria di II[^] grado, già iscritto nelle **Graduatorie ad Esaurimento con punteggio di 117** – Ufficio Scolastico Provinciale di Padova; è stato assunto a tempo indeterminato con la **Fase C**, del piano straordinario di assunzioni di cui all'art. 1, comma 98, lett. c), Legge 13 luglio 2015, n. 107, con sede di titolarità per l'anno scolastico **2015/2016** nella Provincia di Bologna, presso il Liceo Laura Bassi (BOPMO30005) (**doc. 1**).

2) Il Prof. Andrea Memeo, ha svolto il **servizio pre-ruolo** (per ben 7 anni), esattamente dall'anno scolastico 2008/2009 all'anno scolastico 2015/2016, come **docente di Scienze Naturali**, presso il **Liceo Scientifico "E. Renzi"** di Bologna; tale Istituto, con Decreto Ministeriale 07, è stato legalmente riconosciuto a decorrere dall'anno scolastico 2000/2001; è paritario dall'anno scolastico 2004/2005; ha ottenuto lo status di pareggiamento e, successivamente all'entrata in vigore della L. 62/2000, con D.A. 30 del 05.02.2002, **è divenuta Scuola Pareggiata Paritaria** ottenendo lo **status di parità scolastica (doc. 2)**.

Il servizio è stato svolto per il seguente periodo:

- ❖ Anno scolastico **2008/2009 dal 08.9.2008 al 31.08.2009**
- ❖ Anno scolastico **2009/2010 dal 01.9.2009 al 31.08.2010**
- ❖ Anno scolastico **2010/2011 dal 01.9.2010 al 31.08.2011**
- ❖ Anno scolastico **2011/2012 dal 01.9.2011 al 31.08.2012**
- ❖ Anno scolastico **2012/2013 dal 01.9.2012 al 31.08.2013**
- ❖ Anno scolastico **2013/2014 dal 01.9.2013 al 31.08.2014**
- ❖ Anno scolastico **2014/2015 dal 01.9.2014 al 31.08.2015**
- ❖ Anno scolastico **2015/2016 dal 01.9.2015 al 22.09.2015**

3) In virtù dell'obbligo della richiamata legge n. 107/2015, il docente, partecipava per l'anno scolastico **2016/2017** alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale su posto NORMALE, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale ai sensi dell'art. 1, comma 108, Legge n. 107/15, in base alle previsioni di cui all'Ordinanza Ministeriale n. 241/2016 dell'08.04.2016 (**doc. 3**) e del CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo, ausiliario e tecnico della scuola per l'anno 2016/2017, anch'esso dell'08.04.2016, e, in

particolare, sulla base della fase C prevista dall'art. 6 del predetto Contratto Collettivo, il quale così dispone: "gli assunti nell'anno scolastico 2015/2016 da fasi B e C del piano assunzionale 2015/2016, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti, inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 2015/2016 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza".

4) Inoltre, in virtù di detta ordinanza, le operazioni di mobilità sarebbero dovute avvenire seguendo l'ordine di posizione dei docenti in graduatoria determinato dal punteggio loro riconosciuto e a seconda della fase di mobilità in cui gli stessi venivano inseriti.

Tale punteggio veniva valutato sulla scorta di quanto previsto nel C.C.N.I del 08.04.2016, ed in particolare, nella tabella di valutazione titoli allegata, la quale:

- ❖ Al punto 1, lett. b), rubricato "**Anzianità di servizio**", prevedeva "**Per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera**", l'attribuzione di punti 3.
- ❖ Al punto 2, lett. b), rubricato "**Esigenze di famiglia**", prevedeva "**per ogni figlio di età inferiore a sei anni**", l'attribuzione di punti 4. "**Per ogni figlio di età superiore a 6 anni e inferiore a 18 anni**", l'attribuzione di punti 3.
- ❖ Al punto 3, lett. a), rubricato "**Titoli Generali**", "**per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza**", l'attribuzione di punti 12.
- ❖ Al punto 3, lett. e), rubricato "**Titoli Generali**", "**per ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno**", l'attribuzione di punti 1.
- ❖ Al punto 3, lett. f), rubricato "**Titoli Generali**", "**per ogni diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale**", l'attribuzione di punti 5.

Peraltro, il medesimo C.C.N.I per la mobilità del personale docente 2016-2017, alle allegate "NOTE COMUNI" prevedeva, arbitrariamente, che "IL SERVIZIO PRESTATO NELLE SCUOLE PARITARIE NON È VALUTABILE".

Sulla scorta di tale esclusione, il **Prof. Andrea Memeo**, all'atto della compilazione della domanda di mobilità, nel timore che venisse invalidata, **HA DECISO DI NON INSERIRE IL SERVIZIO DI PRE-RUOLO (per 7 anni)** svolto nell'a.s. 2008/2009 fino all'a.s. 2015/2016 (**Cfr. doc. 2**) presso l'Istituto Liceo Scientifico "E. Renzi" di Bologna.

5) All'uopo, l'istante in data **24.05.2016** presentava domanda di mobilità territoriale per assegnazione ambito a livello nazionale, indicando diverse sedi di preferenza, e, in via prioritaria, gli ambiti delle Regioni **Emilia Romagna** e **Veneto**, e, solo quale preferenza ulteriore, **Toscana** e **Lombardia**, come specificato nella domanda (**doc. 4**).

6) L'Ufficio Scolastico Provinciale di Bologna, ai fini della valutazione della domanda di trasferimento interprovinciale della scuola secondaria di secondo grado, ha solo considerato i seguenti dati: **Punteggio base: 8 punti; Punteggio aggiuntivo per il Comune di ricongiungimento 6 punti;** per un totale complessivo di **punti 14**.

7) Nel mese di agosto 2016, ovvero allorquando la P.A. resistente pubblicava gli esiti della mobilità interprovinciale della scuola secondaria di II[^] grado (**doc. 5**), il ricorrente apprendeva,

suo malgrado, che, **sebbene gli fossero stati attribuiti punti 14**, aveva ottenuto il trasferimento in **Veneto – Provincia di Vicenza – Codice Scuola VISS000VA8**, con **punti 8**, inserito solo tra le ultime preferenze tra gli ambiti indicati nella domanda di mobilità, ravvisando, al contempo, che il trasferimento richiesto presso le sedi indicate in via prioritaria nella propria domanda, e in particolare, gli ambiti della Regione Emilia Romagna, veniva ingiustamente concesso a persone in possesso di punteggio di gran lunga inferiore a quello goduto dal ricorrente, senza diritto di precedenza e che concorrevano per la medesima fase, cioè quella C, della mobilità nazionale, in relazione alla stessa tipologia di posto normale, come da prospetto:

Cognome	Nome	Nascita	C.F.	Punti	Fase	Ambito	C. C
BUONO	VALENTINA	11/03/1970	BNUVNT70C51C980S	27,00	C	ER AMBITO 0005	A060
BARIONI	GIANNA	26/01/1980	BRNGNN80A66C980T	28,00	C	ER AMBITO 0005	A060
CAPUOZZO	DORA	05/12/1981	CPZDRO81T45F839L	26,00	C	ER AMBITO 0005	A060
CATTABRIGA	MARIO	14/07/1956	CTTNRA56L14G649H	45,00	C	ER AMBITO 0005	A060
FOGLI	GIAN L. MARIA	01/12/1970	FGLGLR70T04D548Z	30,00	C	ER AMBITO 0005	A060
ALBERANI	ALBERTO	12/06/1975	LBRLRT75H12G916J	38,00	C	ER AMBITO 0005	A060
LELLI	ROBERTO	30/12/1976	LLRRT76T30A944I	22,00	C	ER AMBITO 0005	A060
MALISARDI	SILVIA	12/04/1964	MLSSLV64D52A393N	42,00	C	ER AMBITO 0005	A060
NISI	MARILENA	01/01/1983	NSIMLN83A41E986F	27,00	C	ER AMBITO 0005	A060
PANCALDI	CECILIA	21/02/1974	PNCCCL74B61D548B	35,00	C	ER AMBITO 0005	A060
ORSATTI	FEDERICA	30/01/1973	RSTFRC73A70D548T	29,00	C	ER AMBITO 0005	A060
BENEDETTO	STEFANO	28/11/1974	BNDSFN74S28A662O	18,00	C	ER AMBITO 0006	A060
LOSI	ALFONSO	15/06/1968	LSOLNS68H15C668W	39,00	C	ER AMBITO 0006	A060
MASCALI	GIUSEPPINA	29/05/1973	MSCGPP73E69C351F	48,00	C	ER AMBITO 0006	A060
SASSOLI	ALESSANDRO	10/04/1975	SSLSLN75D10C107Y	39,00	C	ER AMBITO 0006	A060

8) In data **16.08.2016**, il Prof. Memeo, inoltrava il proprio curriculum vitae, come previsto dalla normativa vigente, al Dirigente Scolastico dell'Istituto Tecnico industriale "V. E. Marzotto", Viale Carducci n. 9 – 36078 Valdagno (VI) (**doc. 6**).

9) In data **28.09.2016**, l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, Ufficio V, Ambito Territoriale di Bologna, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, **SONO STATI DIFFIDATI A PROVVEDERE IMMEDIATAMENTE ALLA RIVALUTAZIONE DELLA DOMANDA** dell'odierno ricorrente per la mobilità a.s. 2016/2017 ed a considerare assolutamente, ai fini della composizione della graduatoria, il servizio pre - ruolo svolto dallo stesso, ai fini del calcolo del punteggio, anche alla luce della copiosa Giurisprudenza che si è venuta a creare in materia, ma l'Ufficio Scolastico non dava alcun seguito (**doc. 7**).

Pertanto ai fini della mobilità, ne deriva l'obbligo in capo all'Amministrazione resistente, di provvedere al riconoscimento in favore di parte ricorrente dell'attribuzione del medesimo punteggio, riconosciuto per il servizio pre-ruolo svolto nell'istituto paritario:

- ❖ 8 punti base.
- ❖ 6 punti per il ricongiungimento.
- ❖ 3 punti per il figlio superiore di 6 anni ed inferiore a 18 anni.
- ❖ 42 punti (7 anni x 6 punti) per il servizio pre-ruolo svolto nell'Istituto paritario.

Conseguentemente, l'Amministrazione resistente, ciascuna per quanto riguarda la propria competenza, deve essere condannata a modificare il punteggio a parte ricorrente in **59 punti**

(8 punti base + 6 punti per il congiungimento + 3 punti figlio superiore di 6 anni + 42 per il servizio prestato pre-ruolo scuola paritaria) a fronte degli attuali 14 punti, con ogni conseguenziale statuizione.

10) Il Prof. Memeo, in data **20.08.2016**, inoltrava la domanda di Assegnazione Provvisoria per la Scuola Secondaria di II[^] Grado – Anno scolastico 2016/2017, per la Provincia di Bologna, per la classe di concorso A060 posto Normale, indicando come prima sede di preferenza il Liceo Laura Bassi di Bologna e le successive come da domanda **(doc. 8), ed attualmente è presso la sede prescelta.**

DIRITTO

SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO

In via preliminare, valga evidenziare la sussistenza nel caso di specie della giurisdizione del Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro. In merito va segnalata la decisione del **Consiglio di Stato, Sez. VI n. 3415 del 7 luglio 2015**, con cui si è ritenuto che: *“La natura gestionale-privatistica delle graduatorie per il conferimento degli incarichi di insegnamento e dei relativi atti di gestione riguarda non solo gli atti che determinano i punteggi e la Conseguente collocazione all’interno della graduatoria, ma anche gli atti volti a verificare la sussistenza dei requisiti per l’inserimento nella graduatoria medesima. In entrambi i casi, l’aspirante candidato fa valere un diritto soggettivo (o, comunque, una situazione di natura privatistica) che si sostanzia nella pretesa di essere inserito in graduatoria e di essere esattamente collocato al suo interno”*.

Orbene, anche nella fattispecie può trovare applicazione il principio elaborato dalla giurisprudenza, a va pure tenuto in conto che *“Né rileva l’eventuale natura amministrativa del decreto ministeriale che prevede le modalità di inserimento nella graduatoria atteso che nel caso di specie l’oggetto principale della lite e la pretesa all’inserimento in graduatoria immediatamente leso dall’atto (di natura gestionale-privatistica) di esclusione dalla stessa. Il decreto ministeriale viene in rilievo in via incidentale, ma non è la causa diretta della lesione lamentata. Di esso il giudice ordinario può occuparsi, incidenter tantum, nel valutare la legittimità dell’atto privatistico esclusione, esercitando il potere di disapplicazione che l’art. 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” espressamente gli riconosce”*¹.

Per quanto sopra esposto in fatto, nel caso di specie la formulazione della graduatoria non richiede alcun margine di discrezionalità da parte della P.A.; siamo in presenza di vicende inerenti al rapporto di lavoro privatizzato, che trova fonte e regolamento in norme di legge e di contrattazione (D. Lgs. n. 165/2001; L. 107/2015; O.M. del 08.04.2016 sulla Mobilità; C.C.N.I. sulla Mobilità).

Il medesimo principio era già stato ribadito dalle Sezioni Unite (Corte di Cassazione n. 3032 dell’8 febbraio 2011), secondo cui la giurisdizione sulla impugnativa delle graduatorie spetta al giudice ordinario perché vengono in questione atti che rientrano tra le determinazioni assunte

¹ Consiglio di Stato, Sez. VI Sentenza n. 3415 del 7 luglio 2015.

con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato ai sensi dell'art. 5, comma 2, d.lgs. n.165 del 2001, di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, perché la pretesa ha ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile ai fini dell'assunzione; la controversia che abbia ad oggetto la modificazione della graduatoria mediante l'inserimento di altri docenti già iscritti in graduatorie ad esaurimento di altra provincia riguarda, in sostanza, l'accertamento del diritto al collocamento in graduatoria con precedenza rispetto ad altri docenti. Nella fattispecie viene in evidenza, appunto, la valutazione della legittimità o meno della graduatoria elaborata per i trasferimenti, in relazione ai principi e i criteri predeterminati. Analogamente si è espressa la successiva ordinanza delle stesse SS.UU. della S.C., la n. 20453 del 29/09/2014 (riguardante il caso di una docente che vantava il diritto al proprio inserimento nella graduatoria provinciale ad esaurimento definitiva del personale docente), che ha risolto il conflitto negativo di giurisdizione sollevato d'ufficio dal TAR, dichiarando la giurisdizione del Giudice ordinario: *"... va, quindi, dichiarata la giurisdizione del Giudice ordinario in quanto la presente controversia, involgendo il diritto del docente ad essere inserito nella graduatoria provinciale ad esaurimento definitiva del personale docente ed educativo per il triennio 2011-2014 secondo criteri predeterminati non comportanti alcuna apprezzamento discrezionale della P.A., inerisce ad un diritto soggettivo avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione e, pertanto, non può che restare compreso tra le determinazioni dell'Amministrazione assunte con la capacità e i poteri del datore del lavoro privato (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 5, c. 2).*

Con il presente ricorso si chiede il riconoscimento di parte attrice del diritto di precedenza nella scelta della sede e comunque secondo l'ordine manifestato nelle preferenze e quindi alla esatta compilazione della graduatoria e al suo inserimento all'interno.

SULLA VIOLAZIONE DELL'ART. 485 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 297/1994 - VIOLAZIONE DELLA LEGGE N. 62/2000 "NORME PER LA PARITA' SCOLASTICA E DISPOSIZIONI SUL DIRITTO ALLO STUDIO E ALL'ISTRUZIONE - VIOLAZIONE DELL'ART. 2 COMMA 2 DEL DECRETO LEGGE N. 255/2001 - VIOLAZIONE DEL DECRETO LEGGE N. 250/2005 (CONVERTITO IN LEGGE N. 27/2006).

L'art. 485 del Decreto Legislativo n. 297/94 indicato al punto 3) dell'allegato D (**doc. 9**) alla Nota 4 recita così **"il servizio pre-ruolo nelle scuole secondarie è valutato se prestato in scuole statali o pareggiate o in scuole annesse ad educandati femminili statali"**;

L'odierno ricorrente ha svolto il **servizio pre-ruolo** (per ben 7 anni) come **docente di Scienze Naturali** presso il **Liceo Scientifico "E. Renzi"** di Bologna, istituto che, con Decreto Ministeriale 07, è stato riconosciuto legalmente a decorrere dall'anno scolastico 2000/2001; è stato riconosciuto Istituto paritario dall'anno scolastico 2004/2005, in quanto ha ottenuto lo status di pareggiamento e, successivamente all'entrata in vigore della L. 62/2000, con D.A. 30 del 05.02.2002, **è divenuto Scuola Pareggiata Paritaria** ottenendo lo **status di parità scolastica**;

Dunque, il **Liceo Scientifico “E. Renzi”** di Bologna è un Istituto **pareggiato** in quanto rilascia un titolo di studio con valore legale; **paritario** in quanto è un istituto gestito da un ente pubblico territoriale che rispetta gli obiettivi e gli standard fissati dal sistema pubblico di istruzione, impegnandosi a elaborare un progetto formativo in armonia con la Costituzione e un piano dell’offerta formativa conforme all’ordinamento scolastico;

Prima del 2000, l’ordinamento scolastico prevedeva quattro categorie di scuole non statali: autorizzate, parificate, legalmente riconosciute e pareggiate; successivamente, con l’entrata in vigore della **Legge 62/2000 “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione”**, è stato specificatamente riordinato **il sistema nazionale di istruzione** (art. 1, comma 1) il quale **“è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali”**, definendo al comma 2 **“scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti in particolare per quanto riguarda l’abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l’infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell’istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità e di efficacia di ai commi 4, 5 e 6”**, evidenziando, altresì, al comma 3 della medesima legge che **“le scuole paritarie svolgono un servizio pubblico”**;

La Legge n. 62/2000 conferma l’esistenza di un **principio generale di equiparazione del servizio di insegnamento prestato dai docenti delle scuole paritarie con quello prestato nell’ambito delle scuole pubbliche**; a fronte dell’affermazione di tale principio sono stati previsti penetranti controlli e rigide prescrizioni per gli istituti paritari (vedasi la citata L. 62/2000, la successiva L. 27/06, ex multis C.M. 163 del 15.06.2000 e D.M. n. 267/07 e n. 83/08), in particolare la **C.M. n. 163/2000** ha preteso che, al fine di ottenere la parità, gli istituti scolastici privati devono: *“dichiarare che il personale docente è munito di titolo di studio abilitante ovvero di specifica abilitazione”* e, altresì, *“dichiarare che il rapporto di lavoro individuale per tutto il personale della scuola è conforme ai contratti collettivi di settore”*, così pervenendo ad una **piena omogeneità tra il servizio d’insegnamento svolto nelle scuole statali e quello alle dipendenze degli istituti privati paritari**;

Tal principio viene ulteriormente comprovato dal disposto **dell’art. 2, comma 2 del D.L. 255/2001** che ha previsto testualmente che **“I servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla Legge 10 marzo 2000 n. 62, sono valutabili nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”**, non vi è motivo alcuno per limitare l’efficacia della suddetta disposizione legislativa, eventualmente applicabile anche in via analogica ai sensi dell’art. 12, comma 2 delle “Disposizioni sulla legge in generale”, alla formazione delle graduatorie per l’assunzione del personale docente statale piuttosto che per pervenire, invece, all’opposta soluzione in sede di mobilità del medesimo personale (come di fatto è accaduto all’odierna ricorrente stante la previsione del CCNI) e di ricostruzione di carriera; ed ancora, dal parere della **Ragioneria Generale dello Stato n. 0069864** in data 04.10.2010 che ha ritenuto come l’entrata in vigore della L. 62/2000 **“mentre**

ha innovato in ordine ai requisiti richiesti alle scuole non statali per poter conseguire a mantenere il diritto al riconoscimento della parità ed ai docenti per poter prestare servizio presso le scuole paritarie, nulla abbia modificato in materia di riconoscimento dei servizi pre - ruolo svolti da questi ultimi nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini giuridici che economici, nella misura indicata dall'art. 485 del D.lgs. 297/94" .²

Al fine di escludere la valutazione del servizio in questione, non potrebbero essere richiamati gli artt. 360 e 485 del D. lgs. n. 297/94 ove si prevede il riconoscimento **“agli effetti della carriera”** del servizio di ruolo o di pre - ruolo svolto dal personale docente presso le scuole secondarie pareggiate (comma 1) ovvero presso le scuole elementari parificate (comma 2), essendo, invece, esattamente il contrario e cioè che la suddetta disposizione di legge, facendo uso di terminologia giuridica all'epoca adottata per indicare gli istituti giuridici privati oggetto di equiparazione giuridica a quelli statali, non può oggi che trovare applicazione nei confronti delle rinomate e ancor più rigorosamente disciplinate scuole paritarie:

- il fenomeno di successioni tra norme e istituti giuridici è stato esplicitato dal D.L. n. 250/2005 (conv. in Legge n. 27/2006) che all'art. 1 bis **“Norme in materia di scuole non statali”** prevede espressamente che **“le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie, riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62 e di scuole non paritarie”**, tale disposizione non fa altro che statuire che la frequenza delle scuole paritarie costituisce assolvimento del diritto-dovere all'istruzione ed alla formazione, ponendo sullo stesso piano il tipo d'insegnamento ivi espletato con quello previsto presso le scuole statali;

Anche la giurisprudenza amministrativa ha dato un chiarimento a riguardo, affermando come **“la parificazione dei servizi costituisce logico corollario di una parificazione degli istituti privati a quelli pubblici sulla scorta di adeguati parametri atti a valutare l'omogeneità qualitativa dell'offerta formativa”**³;

- tale principio di equiparazione non è stato recepito dal CCNI Mobilità 2016/2017, che, pertanto, ha arrecato un grave pregiudizio in sede di mobilità, oltre che in sede di ricostruzione di carriera, all'odierna ricorrente, la quale ha prestato servizio di pre-ruolo nelle scuole pareggiate, poi divenute pareggiate paritarie ai sensi di legge;

- non vi sono dubbi di alcun tipo circa l'**illegittimità**, con riguardo alle molteplici disposizioni normative sopra richiamate in materia di parità scolastica, **della disposizione di cui alle “NOTE COMUNI” allegate al CCNI per la mobilità del personale docente 2016/2017 nella parte in cui dispone che “il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile”**;

- che il suddetto servizio pre-ruolo svolto dall'odierno ricorrente, allo stesso tempo, deve essere riconosciuto anche ai fini della ricostruzione di carriera ex artt. 360 e 495 D lgs n. 297/94, altrimenti si perverrebbe ad una interpretazione della vigente normativa contraria ai principi di

² Tribunale di Rimini - Sez. Lavoro Sentenza n. 64/2014; Tribunale di Caltagirone - Sez. Lavoro Ordinanza n. 2668 del 11.07.2016; Tribunale di Napoli - Sez. Lavoro Ordinanza n. 16877 del 06.09.2016; Tribunale di Milano - Sez. Lavoro emessa dalla Dott.ssa Francesca Saioni nel proc. n. 6202/16 R.G.)

³ Consiglio di Stato Sentenza n. 1102/2002.

eguaglianza e di imparzialità della p.a. (artt. 3 e 97 Cost.), non essendovi alcuna ragione per discriminare, sia in sede di mobilità che ai fini della ricostruzione di carriera, tra servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche.

GIURISPRUDENZA DI MERITO

La vicenda dei trasferimenti del personale docente di ruolo (secondo fase B, C e D art. 6 del CCNI) anno scolastico 2016/2017, è stata già trattata da ormai copiosa giurisprudenza dei vari Tribunali Italiani, tanto in sede cautelare quanto di merito, accogliendo le doglianze dei docenti e disponendone pertanto il trasferimento degli stessi nelle sedi richieste come da domande di mobilità.

Il **Tribunale di Como – Sez. Lavoro, Ordinanza del 19.12.2016**, ha accolto un ricorso d'urgenza di docente di Caserta, trasferita a Como. Anche in tal caso, il Giudice ha dato rilevanza alla circostanza che docenti con punteggio più basso da quello vantato dalla ricorrente, risultavano assegnati presso gli ambiti territoriali della Campania e del Lazio indicati dalla ricorrente nella domanda di mobilità. Il Giudice oltre al fumus, ha ritenuto sussistente anche il periculum in mora rappresentato dai notevoli disagi familiari ed economici.

Ancora il **Tribunale di Foggia – Sez. Lavoro, con la Sentenza 8933/2016 del 21.12.2016 – Giudice Dott.ssa Roberta Lucchetti**, ha dato ragione ad una docente della scuola secondaria, obbligata a trasferirsi a Cerignola (Foggia) pur di non perdere il posto di lavoro atteso e conquistato dopo anni di ulteriori sacrifici. Il Giudice del Lavoro ha ordinato al MIUR di trasferire la docente ricorrente ad una sede di lavoro più vicina rispetto a quella in cui l'aveva relegata.

Anche il **Tribunale di Vercelli – Sez. Lavoro, con Ordinanza cautelare del 03.01.2017**, ha stabilito che il criterio da seguire per la mobilità per l'A.S. 2016/2017 è quello del maggior punteggio e quindi il docente che ha un punteggio superiore a quello dei colleghi ha diritto ad essere collocato con precedenza in uno degli ambiti territoriali prescelti; il Tribunale ha dichiarato illegittimo il procedimento seguito dal MIUR ed ha ordinato il trasferimento della docente in uno degli ambiti territoriali più vicini alla sua residenza.

Infatti, a differenza degli altri precedenti giurisprudenziali, nell'affrontare il problema dell'eventuale integrazione del contraddittorio, il Giudice ha chiarito che non è necessario procedere alla notifica a potenziali controinteressati, perchè la docente non rivendicava una determinata sede di servizio, ma un ambito territoriale, e per questo motivo può essere assegnata anche in soprannumero. Una precisazione veramente opportuna, non tanto ai fini del giudizio e della procedura, ma soprattutto ai fini dell'esecuzione del provvedimento, qualora il MIUR opponesse resistenza adducendo mancanza di posti utili per collocare la docente.

La seconda novità è quella di aver focalizzato l'attenzione sul **“punteggio variabile”** a seconda degli ambiti territoriale dove far valere i propri diritti, considerato dal Tribunale come elemento normativo decisivo per dare un'interpretazione sensata all'ormai famoso inciso **“per ogni preferenza”**, che il MIUR ha applicato a suo modo nella procedura di mobilità e che tanti problemi ha creato nei contenziosi in atto nei vari tribunali”.

La recentissima **Ordinanza del 10.01.2017, il Tribunale del Lavoro di Taranto, Giudice Dott.ssa Elvira Palma** ha stabilito che: *“l'Amministrazione doveva considerare per ciascun docente l'ordine di preferenza e, per stabilire l'ordine di graduatoria, il punteggio assegnato, che poteva variare nei vari ambiti richiesti tra le preferenze”*.

Per il Giudice Tarantino, quindi, solo in questa prospettiva “*va intesa la previsione di cui all'allegato 1 secondo cui per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto: infatti, proprio per la variabilità del punteggio a seconda dell'ambito di assegnazione, non era possibile per l'Amministrazione redigere una univoca graduatoria tra tutti i docenti interessati, ma occorreva l'individuazione del loro punteggio in relazione a ciascuna preferenza, da intendersi come ciascun ambito territoriale indicato tra le preferenze*”.

L'individuazione della sede di destinazione per come posta in essere dal MIUR, conseguentemente, “*avverrebbe in modo sostanzialmente casuale, dipendendo fondamentalmente dall'ordine più o meno incautamente indicato dal docente all'atto della domanda, a danno di chi ha richiesto tra le prime preferenze ambiti territoriali maggiormente appetibili, in cui era più probabile il superamento da parte di docenti con punteggi maggiori, con violazione del principio di imparzialità di cui all'art. 97 Costituzione fatto proprio dall'art. 28 DPR 487/94, in base al quale nei procedimenti concorsuali della PA va prioritariamente accontentato chi ha un punteggio maggiore*”.

Si evidenziano le numerose decisioni dei vari Tribunali Italiani. **Tribunale di Crotone – Sez. Lavoro, Giudice Dott Antonio Barbetta, Ordinanza di Accoglimento totale n. 11392/2016 del 28.10.2016. Tribunale di Lecce – Sez. lavoro, Ordinanza di Accoglimento totale n. 44352/2016 del 20.10.2016. Tribunale di Napoli – Sez. Lavoro, Giudice Dott.ssa Fabiana Colameo, Ordinanza di Accoglimento totale del 21.10.2016. Tribunale di Pavia – Sez. Lavoro, Dott.ssa F. Ferrari, Ordinanza dell'11.11.2016 – causa n. 1416/2016. Tribunale di Taranto – Sez. Lavoro, Giudice Dott. Lorenzo De Napoli, Ordinanza del 20.09.2016. Tribunale di venezia – Sez. lavoro, Giudice Dott.ssa Anna Menegazzo, Ordinanza di Accoglimento totale n. 6562/2016 del 24.11.2016.**

oooOOOooo

Palese è la violazione di legge e/o gli errori macroscopici commessi dagli organi del MIUR nella fattispecie.

Con il presente ricorso l'istante intende far valere il diritto, sempre in virtù delle richiamate disposizioni normative e contrattuali il diritto leso della violazione del punteggio ai fini della formazione della graduatoria. E, pertanto, che venga dichiarata illegittima e/o frutto di errori la graduatoria elaborata ai fini della mobilità per l'assegnazione definitiva delle sede territoriale; quindi si provveda alla rielaborazione di graduatoria legittima attribuendo al ricorrente la sede territoriale richiesta in via prioritaria e per diritto di precedenza: **Emilia Romagna Ambito 001**, ed in via gradata secondo le scelte compiute e in relazione alla precedenza e al punteggio, con riguardo alla disponibilità delle sedi.

Per l'effetto, con il presente ricorso parte ricorrente chiede all'adito Giudice di ordinare alle convenute Amministrazioni, ognuna per le proprie determinazioni, di compiere ogni atto utile all'inserimento, a tutti gli effetti, di parte ricorrente nelle predette graduatorie in via immediata ed urgente, come sopra indicato e in riforma di come ora determinate.

A sostegno di quanto richiesto si rassegnano le seguenti considerazioni in diritto.

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 6 E DELL'ALLEGATO 1 DEL CCNI CONCERNENTE LA MOBILITÀ DEL COMPARTO SCUOLA DELL'08.04.2016 E DELL'O.M. N. 241/2016 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 10 CCNL COMPARTO SCUOLA 2006-2009 E SUCCESSIVE SEQUENZE CONTRATTUALI - ECCESSO DI POTERE PER

**DISPARITA' DI TRATTAMENTO E TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI -
IRRAGIONEVOLEZZA ED ILLOGICITÀ MANIFESTA.**

Nella fattispecie in esame, la resistente P.A. ha operato in dispregio alle sopraindicate disposizioni normative.

Il provvedimento gravato, infatti, non solo non indica in alcun modo quale sia la necessità del trasferimento del ricorrente in una sede tanto disagiata e non richiesta in via preferenziale, ma non indica nemmeno de relato la fattispecie normativamente prevista quale presupposto della stessa.

Siffatto comportamento, pertanto, si appalesa illegittimo, nonché affetto da irragionevolezza ed illogicità manifesta, lesivo della dignità e della personalità del lavoratore, *contra legem* e destituito di qualsivoglia fondamento, fattuale e giuridico.

Tale provvedimento, inoltre, non offre traccia di motivazione a sostanziare la decisione arbitrariamente adottata in violazione del vigente CCNL Scuola e del suddetto CCNI Mobilità per irragionevolezza e illogicità manifesta. Ciò, in aperta violazione dell'art. 10 del CCNL Scuola 2006-2009 e successive sequenze contrattuali, ai sensi del quale «i criteri e le modalità per attuare la mobilità territoriale, professionale e intercompartimentale, nonché i processi di riconversione anche attraverso la previsione di specifici momenti formativi, del personale di cui al presente contratto vengono definiti in sede di contrattazione integrativa nazionale, al fine di rendere più agevole la fruizione di questi istituti da parte dei lavoratori, che ne conservano comunque il diritto individuale. 2. In tale sede saranno definiti modalità e criteri per le verifiche periodiche sugli effetti degli istituti relativi alla mobilità territoriale, al fine di apportare, con contrattazione nazionale integrativa, i conseguenti adattamenti degli stessi istituti».

La discriminazione perpetrata, inoltre, è evidente se si considera che il ricorrente è risultato assegnatario di un ambito territoriale non richiesto tra quelli indicati in via preferenziale in domanda, che sono stati invece assegnati a docenti con punteggio inferiore, partecipanti alla medesima fase di mobilità (C) e privi di diritto di preferenza e/o precedenza, in palese violazione del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente per l'a.s. 2016/2017, sottoscritto in data 08.04.2016, il quale prevede che: «la mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza».

In merito, ricorderemo che, ai sensi dell'art. 6 del CCNI stipulato in data 8.4.2016, rubricato "Fasi dei trasferimenti e dei passaggi": 1. *Le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocano in quattro distinte fasi:*

FASE A

1. *Gli assunti entro il '14/15-compresi i titolari sulla DOS, i docenti in sovrannumero e/o in esubero e coloro che hanno diritto al rientro entro l'ottennio-potranno fare domanda di mobilità territoriale su scuola, nel limite degli ambiti della provincia di titolarità, su tutti i posti vacanti e disponibili nonché su quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE. I docenti in questione potranno anche proporre domanda di mobilità tra ambiti di province diverse, come da punto 1 della fase B.*

Si procede, nel limite degli ambiti della provincia, prima a livello comunale, poi provinciale.

2. Gli assunti nell' a.s. '15/16 da fase Zero ed A del piano assunzionale 15/16 otterranno la sede definitiva, in una scuola degli ambiti della provincia in cui hanno ottenuto quella provvisoria. A tal riguardo, sono utili i posti vacanti e disponibili per la mobilità di cui al punto 1, fermo restando l'accantonamento dei posti occorrente a far sì che tutti i docenti in questione possano ottenere una sede definitiva in una scuola degli ambiti della provincia.

Gli assunti il '15/16 da fase Zero e A del piano assunzionale 15/16 potranno anche proporre istanza di mobilità territoriale, come da punto 1 della Fase D.

FASE B

1. Gli assunti entro il '14/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla Fase A. Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto. Quanto sopra, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia;

2. gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso 2012, indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia. L'ambito di assegnazione definitiva sarà individuato secondo l'ordine di preferenza espresso, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza. Potranno altresì proporre istanza di mobilità territoriale ai sensi del punto 1 della Fase D.

FASE C

1. Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza;

FASE D

1. Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi Zero ed A del piano assunzionale 15/16 nonché da fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti dalle Graduatorie di concorso potranno, in deroga al vincolo triennale, proporre istanza di mobilità nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle Fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo l'ordine di preferenza tra gli ambiti territoriali indicato nell'istanza. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza.

2. Le operazioni di cui alle fasi del comma 1 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avvengono secondo l'ordine definito dall'allegato 1

3. Per le sezioni attivate presso le sedi ospedaliere e carcerarie, per i posti speciali di infanzia e primaria in caso di possesso dei previsti requisiti e per le sedi di organico dei centri provinciali per l'educazione degli adulti nonché dei corsi serali negli istituti secondari di secondo grado è possibile esprimere la disponibilità per tali tipologie di posti per ciascun ambito territoriale, tenendo conto di quanto previsto dal comma 4 dell'art 26 e dall'art. 29 e 30».

Ai sensi dell'allegato 1, sempre del detto CCNI, rubricato "Ordine delle operazioni nei trasferimenti e nei passaggi del personale docente ed educativo, nell'effettuazione delle Fase C – Ambiti Nazionali", si prevede che: **<<Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica>>.**

I docenti dovranno indicare tutti gli ambiti nazionali anche attraverso preferenze sintetiche provinciali, nel qual caso l'assegnazione all'ambito avverrà secondo la tabella di vicinanza allegata alla prevista Ordinanza Ministeriale. Qualora non vengano indicate tutte le province, la domanda verrà compilata automaticamente a partire dalla provincia del primo ambito indicato. I docenti che non dovessero presentare domanda saranno trasferiti d'ufficio con punti 0 e verranno trattati a partire dalla provincia di nomina. Stesso discorso per l'effettuazione della Fase D per la quale il legislatore ha previsto che: «per ciascuna delle operazioni l'ordine di

graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica».

Di fatto, l'Ordinanza Ministeriale sulla mobilità, registrata al prot. n. 0000241 dell'8.4.2016, in applicazione dell'art. 6 del CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2016/2017, ha in realtà ulteriormente differenziato le posizioni dei docenti interessati ed ha previsto, nell'art. 2, non più due, ma quattro successive distinte fasi della procedura di mobilità di cui si discute.

Nel caso di specie, pertanto, con la pubblicazione di tali movimenti, il ricorrente si è visto inopinatamente e irragionevolmente sorpassare da concorrenti aventi punteggio inferiore e quindi minor merito del suo.

Tanto in tutta evidenza della irragionevolezza e manifesta illogicità del risultato di tali movimenti per via dell'esistenza di numerosi candidati (con punteggio sia inferiore, sia superiore a quelli del ricorrente) che sono rimasti provvisoriamente assegnati alla provincia di immissione in ruolo, non avendo ottenuto (per ragioni che non si comprendono, considerando il punteggio anche superiore a quello di alcuni dei ricorrenti) un ambito di titolarità al termine delle operazioni di cui alla relativa fase.

Ne è derivato un illegittimo quanto paradossale trattamento di maggior favore ricevuto dai predetti candidati, che hanno conservato (sia pure provvisoriamente) la sede di servizio ubicata in una provincia per cui era stata espressa la preferenza dall'odierna ricorrente con priorità rispetto all'ambito assegnato.

Ma v'è di più.

Infatti, l'esito della procedura di mobilità, per tutti i candidati che hanno partecipato alla stessa, è stato reso noto mediante comunicazioni di posta elettronica trasmesse dal Ministero a ciascun partecipante e mediante successiva pubblicazione, sul sito istituzionale del Ministero, del bollettino dei movimenti di tutti i candidati, suddiviso per classi di concorso e fasi della procedura di mobilità.

Sulla base dell'esame del predetto bollettino, si è potuto verificare che esistono numerosi candidati che hanno partecipato alla medesima Fase (con punteggio sia inferiore sia superiore a quello della ricorrente) che sono rimasti provvisoriamente assegnati alla provincia di immissione in ruolo ovvero che hanno ricevuto un'assegnazione ad una sede più vicina, senza averne i requisiti.

È evidente che l'istante si trova, paradossalmente, penalizzato anche rispetto ai docenti con punteggio inferiore al suo; ciò in conseguenza di un'assegnazione ad un ambito in aperta violazione delle norme di legge e degli accordi contrattuali, quindi, lesiva di ogni diritto fondamentale costituzionalmente e contrattualmente garantito che determina gravi ed irreparabili danni all'istante e al suo nucleo familiare.

Si ravvisa, pertanto, la palese abnormità ed ingiustizia della determinazione di trasferimento del ricorrente, docente di scuola secondaria di II grado su posto Normale, nell'ambito territoriale

Veneto Ambito 0007 - provincia di Vicenza, con sede scolastica per il prossimo triennio presso l'Istituto Tecnico industriale "V. E. Marzotto", Viale Carducci n. 9 – 36078 Valdagno (VI), in quanto viola le disposizioni normativamente imposte e sancite dal conferente C.C.N.I., vincolante, si ricordi, per gli stipulanti e per gli iscritti.

Da ultimo, ma per questo non meno rilevante, la disposizione che è stata adottata irragionevolmente dalla P.A. precedente non ha tenuto in debito conto le richieste presentate dal lavoratore prima dell'adozione definitiva del provvedimento e nemmeno ha riscontrato la lettera del 28.09.2016.

Alla luce di tanto, il provvedimento ivi gravato è altresì nullo per violazione e falsa applicazione della sopraindicata disposizione normativa, nonché dell'art. 3 della L. 241/90 ed annullabile per difetto di motivazione, eccesso di potere e vizio del procedimento. Tale provvedimento, infatti, costituisce un gravissimo atto discriminatorio perpetrato in danno del lavoratore, in violazione dei principi fondamentali dell'ordinamento, costituzionalmente garantiti, *in primis* dell'art. 3 Costituzione.

Ed ancora, risulta altresì evidente la violazione dell'art. 97 Costituzione, che istituisce anch'esso una riserva di legge relativa, allo scopo di assicurare l'imparzialità della pubblica amministrazione, la quale può soltanto dare attuazione, anche con determinazioni normative ulteriori, a quanto in via generale è previsto dalla legge. Tale limite è posto a garanzia dei cittadini, che trovano protezione, rispetto a possibili discriminazioni, nel parametro legislativo, la cui osservanza deve essere concretamente verificabile in sede di controllo giurisdizionale. La stessa norma di legge che adempie alla riserva può essere a sua volta assoggettata - a garanzia del principio di eguaglianza, che si riflette nell'imparzialità della pubblica amministrazione - a scrutinio di legittimità costituzionale.

Peraltro, non si mancherà di rilevare che il provvedimento impugnato risulta nullo e/o illegittimo anche sotto diverso profilo, sempre con riferimento alla dedotta violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione, atteso che nella specie l'Amministrazione resistente ha altresì palesemente violato il principio generale ed inderogabile dello scorrimento della graduatoria, fondato sul merito di cui al punteggio attribuito nella fase dei trasferimenti. Detto principio, infatti, vincola l'Amministrazione Scolastica, in quanto anche la procedura di mobilità ha natura concorsuale di impiego, basata su di una graduatoria alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio e le situazioni familiari e personali dell'interessato, per i quali sono predeterminati specifici punteggi

Nel caso in questione, il potere assunto dal MIUR nell'applicazione del prefato CCNI, incide negativamente sulla garanzia di imparzialità della Pubblica Amministrazione, e, a fortiori, lede il principio di eguaglianza dei cittadini davanti alla legge. Trattasi *sic et simpliciter* di vere e proprie disparità di trattamento tra cittadini, incidenti sulla loro sfera generale di libertà.

Inoltre, non è dato sapere quali elementi abbiano fondato la decisione dell'Ufficio, perché il provvedimento, non motivato, difetta di indicare il ragionamento logico giuridico che ha condotto la P.A. resistente a concludere per il trasferimento del posto spettante al ricorrente.

Non si mancherà di rilevare, poi, che sono già numerosi i precedenti giurisprudenziali recenti che, sulla base delle suesposte motivazioni, hanno accolto la domanda cautelare proposta da ricorrenti che versavano nelle medesime condizioni dell'istante (da ultimo si è espresso in data 22.12.2016 il Tribunale di Roma).

ASSETTO DEL NUCLEO FAMILIARE

Il ricorrente ha un rapporto di convivenza con la signora Gori Monica, la quale ha un contratto a tempo indeterminato con il Comune di Bologna, in qualità di specialista ai Servizi Socio – Educativi (JR), la quale è a lavoro part-time fino al 30.06.2017.

Entrambi sono residenti a Bologna, e hanno la casa di proprietà.

Il nucleo familiare è composto dal ricorrente, dalla convivente e due figli: Arianna nata il 24.10.2008 e Teresa nata il 19.05.2011, ancora minorenni (**doc. 10**).

La mancata legittima assegnazione del ricorrente ad una sede di servizio di gran lunga più vicina rispetto a quella attribuita, certamente compatibile con l'attuale residenza, espone il lavoratore a rischio di un pregiudizio grave ed irreparabile per la propria vita personale, familiare e di relazione.

Tale distanza è chiaramente incompatibile con il mantenimento delle abitudini di vita, degli interessi, delle relazioni e dei legami instaurati nella cittadina in cui l'istante risiede, nonché con la stessa possibilità di conservare la propria dimora, che, nel malaugurato caso di rigetto della domanda, diverrebbe inevitabilmente Valdagno (VI), per l'intero triennio successivo.

Situazione economica e ripercussioni economiche dell'attuale sede di lavoro.

La convivente del ricorrente ha un contratto a tempo indeterminato con orario parziale del 75% verticale.

In tale situazione economica, per vivere a Valdagno (VI), il ricorrente sarebbe costretto, per risparmiare, a trovare un alloggio precario, nella fattispecie una stanza presso una famiglia in cambio di un contributo per l'ospitalità.

L'ulteriore aggravio sono i viaggi di andata/ritorno di cui il ricorrente si sobbarca ogni fine settimana per raggiungere il proprio nucleo familiare.

D'altro canto, il caso dell'odierno ricorrente è davvero lampante, vertendosi, come detto, in una ipotesi di totale e assoluta inconciliabilità tra le abitudini di vita e la situazione economica familiare con la sede indicata nel provvedimento impugnato.

In genere, tuttavia, ai fini della concessione della tutela cautelare, non è certamente indispensabile che il trasferimento avvenga tra località così evidentemente distanti.

Ed infatti, il **Tribunale di Bari – Sez. Lavoro**, in una vicenda attinente il trasferimento di una docente (di circa 15 km), ha affermato, in via cautelare (**v. ordinanza collegiale del 11.12.2008, rel. M. Saracino**), che *“non può che ritenersi irreparabile il pregiudizio che tale situazione comporta alla ricorrente, essendo evidente che il trasferimento presso l'istituto Majorana deve considerarsi come uno “SRADICAMENTO” della stessa dal suo ambiente originario, anche in considerazione della propria anzianità di servizio”*.

Sul disagio provocato a causa della trasferta cui il lavoratore è obbligato, sempre con riguardo al requisito dell'urgenza, si rammenta ancora l'ordinanza collegiale del **Tribunale di Bari del 06.10.2011 (rel. P. Mastrorilli)**, nella quale, in una ipotesi di trasferimento di circa 70 km, è stato affermato che sussiste il periculum in mora " ...ove si consideri che di fatto il è obbligato ad utilizzare il proprio automezzo per coprire giornalmente oltre 70 km per i viaggi di andata e ritorno (su una strada notoriamente tutt'altro che agevole), posto l'opzione del mezzo pubblico imporrebbe una serie di cambi tra treni e autobus, di coincidenze e di lunghi tragitti intermedi, da percorrere evidentemente sotto le più svariate condizioni atmosferiche, sia all'andata che al ritorno, che appaiono oggettivamente inesigibili.

Peraltro, in tale contesto, non si può dubitare che l'ingiusto provvedimento di cui sopra si presta a cagionare una pluralità di pregiudizi che in ogni caso appaiono all'evidenza difficilmente quantificabili in termini monetari all'esito di un'azione risarcitoria a cognizione piena, il che pure legittima, per giurisprudenza assolutamente consolidata, il ricorso alla cautela atipica odiernamente azionata.

Il danno va "ad aggravare ed a rendere ancor più penosa la situazione, per così dire, "attuale", anche sotto il profilo delle relazioni familiari (l'istante è padre di due figli di anni 8 e di anni 5)".

Con pronuncia più recente, ancora il Tribunale di Bari, in riferimento ad una giovane docente, assegnata ad una sede distante circa 80 km (da Taranto a Bari), ha affermato che "all'esito della cognizione della controversia in sede ordinaria, non vi sarebbero strumenti per ristorare la ricorrente del pregiudizio subito, PREGIUDIZIO CHE NON SI ESAURISCE NELLE SPESE DI VIAGGIO MA INCIDE SULLA COMPLESSIVA ORGANIZZAZIONE DI VITA DELLA LAVORATRICE." (cfr. Tribunale Bari, ord. 24.4.2014, dott.ssa A. Napoliello, non reclamata).

Ancor prima, il **Tribunale del capoluogo pugliese**, con ordinanza del 11 dicembre 2008, in un caso analogo aveva ritenuto che in caso di "illegittima sottrazione della cattedra ad un insegnante quale fatto idoneo a procurare a quest'ultimo un pregiudizio imminente ed irreparabile, laddove il ricorrente è costretto a recarsi in sede disagiata, a chilometri di distanza dalla propria abitazione, non collegata con mezzi pubblici, con difficoltà evidenti logistiche ed economiche, con ripercussioni sui rapporti familiari, essendo obbligato a prendere ogni giorno la propria autovettura, con i relativi rischi"¹³ sussistono senz'altro i requisiti dell'invocata tutela cautelare."

Tribunale di Bari, 11 dicembre 2008, Pres. Saracino, in www.personaedanno.it;

In conclusione, è evidente la sussistenza del danno personale, nonché di relazione, patito dal ricorrente, in ragione della considerevole distanza della sede di servizio, che gli impone di fatto un obbligo di dimora a Valdagno (VI) o, in alternativa, una condizione di "permanente" trasferta, percorrendo una distanza inconciliabile con un condizione di vita serena.

Le ragioni di danno, finora denunciate, sono rese ancor più intense dalla circostanza che, come anticipato, **il trasferimento in parola ha durata triennale**, a mente dell'art. 399, comma 3, del D.lgs. n. 297/1994.

Il **Tribunale di Foggia, (cfr. ordinanza del 21.11.2013, est. Basta)**, in vicenda analoga, ha riconosciuto la sussistenza del periculum in mora, rappresentato non solo dal disagio derivante

dal fatto che la ricorrente debba viaggiare per raggiungere la sede di servizio, ma “soprattutto dal vincolo di permanenza per cinque anni”, e nel caso di specie, come detto, è triennale, *“in una sede che risulta illegittimamente assegnata. Difatti all’esito della cognizione della controversia in sede ordinaria, non vi sarebbero strumenti per ristorare la ricorrente del pregiudizio subito, pregiudizio che intuitivamente non si esaurisce nelle spese di viaggio”*.

D’altro canto, l’eventuale futuro trasferimento in una sede prossima alla propria residenza non sarebbe garantito neppure al termine del periodo di vigenza dell’obbligo triennale di permanenza.

Giova, infatti, rammentare che la procedura di trasferimento effettuata quest’anno, prevista, dalla Legge n. 107/2015, attua un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale per l’anno scolastico 2016/2017.

Tale mobilità si configura come straordinaria in ragione del fatto che è messo a disposizione il 100% dei posti disponibili nell’organico, e cioè anche quei posti che finora sono stati normalmente accantonati e sottratti dalla disponibilità per le operazioni di mobilità annuale.

A tali posti si aggiungono inoltre i posti nuovi, creati per il c.d. **“potenziamento”**, dalla riforma c.d. **“Buona scuola”**.

Proprio la straordinarietà di questa procedura, ha comportato una serie di deroghe, in modo da consentire a tutti i docenti di cogliere l’occasione data da una così ampia procedura.

La straordinarietà e l’elevato numero di partecipanti a siffatta movimentazione implicano che, all’esito delle operazioni di mobilità di quest’anno, sarà ben più difficile che si rendano disponibili altre sedi e posti tra quelli spettanti al docente, poiché la finalità del piano è proprio quella di coprire (quanto più definitivamente possibile) i posti e le sedi ad oggi disponibili.

Pertanto va considerato che il diritto al lavoro assurge a vero e proprio diritto soggettivo costituzionalmente garantito, fondamentale e inviolabile (ex artt. 1, 2 e 4 Cost., ma vedi anche artt. 35, 36, 37, 38, 39 e 40), in quanto a mezzo del lavoro si esplica la piena e libera personalità dell’individuo, sia come singolo che nelle formazioni sociali.

Il pregiudizio grave ed irreparabile, che deriva dall’esecuzione del provvedimento impugnato, consiste nella impossibilità per il ricorrente di svolgere la propria attività lavorativa nel luogo di residenza abituale della sua famiglia, da cui discende altresì il grave pregiudizio morale, professionale, di immagine, per perdita di chances, esistenziale, da impoverimento della capacità professionale acquisita e dalla mancata acquisizione di maggiore capacità nel proprio contesto ambientale.

Sul punto, si evidenzia che i tempi di un giudizio di merito possono significativamente incidere sui diritti della lavoratrice, espressione di valori costituzionali, quali il diritto-dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli (art. 30 Cost.), il ruolo del padre, cui va consentito l’adempimento dell’essenziale funzione familiare (art. 37 Cost.).

Peraltro, costituisce fatto notorio che il trasferimento di un componente della famiglia, nella specie **il ricorrente, padre di due figli, ancora minorenni**, come attestato dall’allegata autocertificazione inerente al proprio stato di famiglia, comporterebbe un *vulnus* non altrimenti riparabile alla vita coniugale e familiare. Il tutto, peraltro, risulta ulteriormente complicato dalla

circostanza che l'assegnazione oggetto di impugnativa non consentirebbe in alcun modo al ricorrente di viaggiare quotidianamente tra il luogo di residenza familiare (Emilia Romagna - Bologna) e la sede di insegnamento (Veneto – Valdagno - Vicenza), al fine di poter assicurare la sua presenza in famiglia, stante la notevole distanza tra le due Regioni, per cui il mancato subitaneo accoglimento della domanda proposta pregiudicherebbe irrimediabilmente, non solo lo status di lavoratore e la libertà di esercizio della professione, ma anche la vita personale e familiare dell'istante: danni, come tali, non suscettibili di ristoro per equivalente.

Si denuncia, infine, la grave ed irreparabile lesione della dignità del ricorrente per violazione del diritto/principio di uguaglianza ex art. 3 Costituzione, per adozione di provvedimento discriminatorio, quale è il provvedimento impugnato.

L'espletamento della procedura giudiziaria *de qua*, inoltre, trova il suo fondamento nel fatto che solamente quest'anno è prevista la mobilità straordinaria anche in deroga al vincolo triennale, su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, inclusi quelli provvisoriamente assegnati agli aspiranti inclusi nelle GAE (Graduatorie ad Esaurimento) nelle cd. Fasi B e C. Ciò è verificabile in virtù della circostanza che, poiché con il cd. **“piano straordinario”** di assunzioni il legislatore ha inteso coprire tutti i posti disponibili, per il futuro sarà impossibile ottenere il trasferimento nella sede spettante per oltre un triennio. Se non vi fosse il vincolo triennale, o fosse riconosciuto il merito, il ricorrente potrebbe ottenere fin da subito la sede richiesta; pertanto, si concretizza proprio nel rischio certo di vedere risolutivamente privato tale diritto.

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA 4 DELL'ACCORDO QUADRO CES, UNICE E CEEP, RECEPITO DALLA DIRETTIVA 1999/70/CE – VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COSTITUZIONE PER DISPARITA' DI TRATTAMENTO.

Come anticipato in punto di fatto, l'Amministrazione resistente ha attribuito a parte ricorrente un punteggio base di 8 (oltre ad un punteggio aggiuntivo pari a 6 per il comune di ricongiungimento – Bologna) sulla base dei titoli di merito e di servizio dalla stessa posseduti. Ebbene, tale punteggio dipende da quanto illegittimamente disposto sul punto dall'Ordinanza Ministeriale oggetto dell'odierno ricorso (Allegato A1 all'O.M. 241/2016), la quale ha determinato un'ulteriore illegittima disparità di trattamento nell'attribuzione del punteggio tra i docenti che hanno prestato servizio di ruolo nelle scuole paritarie, ed i docenti che hanno prestato servizio pre-ruolo nelle scuole statali.

Ora, tale vistosa disparità di trattamento si rileva del tutto arbitraria, illogica nonché priva di qualsivoglia fondamento giuridico.

A tal riguardo, appare necessario evidenziare che nessuna differenza di tipo oggettivo sussiste nella natura del servizio espletato, salvo l'apposizione del termine.

Ciò in quanto la clausola 4 dell'accordo quadro (Direttiva 1999/70/CE), rubricata *“Principio di non discriminazione”*, al punto 1 stabilisce che: *“Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”*.

Ai sensi della superiore clausola la C.G.U.E. (Sentenza del 13 settembre 2007) ha stabilito che: *“la nozione di “condizioni di impiego di cui alla clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato... dev’essere interpretata nel senso che essa può servire di base ad una pretesa come quella in esame nella causa principale, che mira all’attribuzione ad un lavoratore a tempo determinato di scatti di anzianità che l’ordinamento nazionale riserva ai soli lavoratori a tempo indeterminato... **la clausola 4, punto 1, dev’essere interpretata nel senso che essa osta all’introduzione di una disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, giustificata dalla mera circostanza che essa sia prevista da una disposizione legislativa o regolamentare di uno Stato membro ovvero da un contratto collettivo concluso tra i rappresentanti sindacali del personale e il datore di lavoro interessato”.***

Il quadro normativo e giurisprudenziale appena rappresentato non lascia spazio alcuno a dubbi circa la piena equipollenza tra servizio di ruolo e servizio pre-ruolo, ove si consideri che la disciplina nazionale in materia di ricostruzione della carriera si applica anche alla mobilità.

In ragione di quanto precede, appare illegittima l’Ordinanza *de qua* nella parte in cui istituisce una distinzione del tutto ingiustificata tra servizio di ruolo e servizio non di ruolo.

E se anche una norma di diritto interno dovesse prevedere tale distinzione, essa sarebbe illegittima per violazione dell’art. 3 della Costituzione, meritevole di disapplicazione per contrasto con la Direttiva sopra citata o, comunque, affetta da illegittimità costituzionale per violazione dell’art. 117 Costituzione, nonché della Direttiva (in qualità di parametro interposto). Secondo la giurisprudenza europea, così anche per la giurisprudenza nazionale, la diversità di trattamento è giustificabile soltanto in presenza di ragioni obiettive, che esulano dalla mera temporaneità della prestazione resa.

Pertanto, nel caso che ci occupa non ricorre alcuna ragione obiettiva che possa giustificare l’attribuzione di un minor punteggio al personale scolastico non di ruolo, stante l’assenza nel nostro ordinamento di una norma che preveda una prestazione qualitativamente differente in capo al personale non di ruolo.

Da quanto sopra, ne deriva l’obbligo in capo all’Amministrazione resistente, di provvedere al riconoscimento in favore di parte ricorrente dell’attribuzione del medesimo punteggio riconosciuto al servizio di pre- ruolo dallo stesso prestato nell’Istituto paritario riconosciuto (6 punti per 7 anni = 42 punti).

Conseguentemente, l’Amministrazione resistente, ciascuna per quanto di propria competenza, deve essere condannata a modificare il punteggio a parte ricorrente in 56 punti (8 punti base + 6 punti per il comune ricongiungimento familiare + 42 punti per servizio pre-ruolo presso l’Istituto paritario riconosciuto) a fronte degli attuali 14, con ogni conseguenziale statuizione.

Le argomentazioni logico-giuridiche sopra illustrate si intendono reiterate anche con riguardo al riconoscimento - **per intero** - del servizio agli effetti della carriera di parte ricorrente, stante l’intervenuta conferma del ruolo.

Più precisamente, il comma 1 dell'art. 485⁴, D. Lgs. 297/1994, introduce la misura del riconoscimento, ai fini normativi ed economici, del servizio pre-ruolo prestato dal personale docente, fissando un periodo soglia entro cui questo viene riconosciuto per intero, ovvero per i primi 4 anni.

Per la parte eccedente i primi quattro anni, invece, il medesimo comma 1 stabilisce che il servizio pre-ruolo viene riconosciuto soltanto per due terzi ai fini economici e normativi, mentre il restante terzo viene riconosciuto ai soli fini economici.

Ciò posto, la richiamata clausola n. 4 dell'Accordo Quadro impone di disapplicare l'appena citata normativa nazionale, anche alla luce di quanto statuito dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la richiamata Sentenza del 13 settembre 2007.

Pertanto, in applicazione della normativa europea rilevante, la Giurisprudenza nazionale di merito ha stabilito che: *“E’ dunque pienamente riaffermata l’esigenza inderogabile di attuare concretamente i principi contenuti nel trattato CE, incoraggiando il giudice nazionale a darne concreta applicazione ogni qualvolta possibile. **Si ritiene pertanto, proprio in virtù della menzionata giurisprudenza della Corte di Giustizia, che la normativa nazionale in materia, ed in particolare, l’art. 485 D. Lgs. 297/1994, debba essere disapplicata in modo da conformare l’ordinamento interno a quello comunitario. Non vi sono d’altra parte ragioni che giustifichino l’indubbia disparità effettuata dalla normativa nazionale tra personale docente assunto a tempo determinato e personale a tempo indeterminato, che svolga le stesse mansioni e sia in possesso dei medesimi requisiti soggettivi. Esattamente così è per i ricorrenti, che prima di essere assunti in ruolo avevano comunque conseguito l’abilitazione all’insegnamento ed erano idonei all’immissione in ruolo e svolgevano, ovviamente, le stesse funzioni previste dal CCNL per i docenti a tempo indeterminato**”* (Tribunale di Padova, Sez. Lav., Sentenza n. 758/11 – in dirittoscolastico.it).

Da quanto sopra ne deriva, il riconoscimento a parte ricorrente del diritto alla ricostruzione della carriera con il conseguente conteggio, ai fini economici e normativi, dell’anzianità di servizio per l’intero periodo di pre-ruolo, così come per il personale assunto a tempo indeterminato.

Alla luce delle appena esposte considerazioni, si chiede che il Ministero resistente venga condannato a collocare il ricorrente al livello stipendiale corrispondente all’anzianità di servizio maturata e a corrispondere le relative differenze retributive, ed ogni altro accessorio economico, contributivo e retributivo consequenziale.

Restando riservata ogni integrazione difensiva nel corso del giudizio.

⁴ Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo. Al personale docente delle scuole elementari è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti fissati dal comma 1, il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, nonché i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali.

Tanto premesso, il ricorrente come sopra assistito e rappresentato, difeso e domiciliato come in atti,

RICORRE

All'Ill.mo Tribunale di Bologna, nella persona del Giudice del Lavoro, adito, previa fissazione dell'udienza ex art. 415 c.p.c. e previe le declaratorie di legge, *contrariis rejectis*, per ivi sentir accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

RITENERE E DICHIARARE l'illegittimità e conseguente **NULLITÀ** e/o **INEFFICACIA**, ai sensi degli artt. 1339, 1418 e 1419 c.c. e dell'art. 40, comma 1 ultimo cpv (*"Nella materia relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge"*) e comma 3 *quinquies* (*"Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli artt. 1339 e 1419, comma 2 c.c."*) del Dlgs 165/01, della disposizione di cui alle "NOTE COMUNI" allegate al CCNI per la mobilità del personale docente a.s. 2016/2017 nella parte in cui dispone che *"il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile"*;

ACCERTARE E DICHIARARE il diritto dell'odierno ricorrente alla valutazione, nella graduatoria per la mobilità 2016/2017 e per i successivi anni scolastici, nonché ai fini della ricostruzione di carriera, del servizio pre-ruolo svolto presso il **Liceo Scientifico "E. Renzi"** di Bologna, Istituto che, con Decreto Ministeriale 07, è stato legalmente riconosciuto a decorrere dall'anno scolastico 2000/2001; è stato riconosciuto paritario dall'anno scolastico 2004/2005, Istituto che attualmente ha ottenuto lo status di pareggiamento e, successivamente all'entrata in vigore della L. 62/2000, con D.A. 30 del 05.02.2002, **è divenuta Scuola Pareggiata Paritaria**, ottenendo lo **status di parità scolastica**, nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale, quindi, **CONDANNARE** l'amministrazione scolastica al relativo inserimento di **59 punti** nella citata graduatoria per **LA MOBILITÀ**, nonché all'attribuzione al ricorrente della sede di servizio ad esso spettante in base al corretto punteggio di mobilità e, **CONSEQUENTEMENTE, ORDINARE** l'amministrazione a provvedere al relativo trasferimento immediato dello stesso nell'ambito richiesto della Provincia di Bologna (Emilia Romagna Ambito 0001), o in un altro ambito dell'Emilia Romagna, secondo l'ordine indicato dal ricorrente nella domanda di mobilità.

ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del ricorrente ad avere computati **“agli effetti della progressione di carriera”**, ai sensi degli artt. 360 comma 6 e 485 del Decreto legislativo n. 297/94, gli anni di servizio pre-ruolo svolto presso il sopra citato istituto dall’a.s. 2008/2009 all’a.s. 2015/2016 (7 anni), con conseguente **CONDANNA** dell’amministrazione scolastica all’adozione del relativo decreto di ricostruzione di carriera.

ADOTTARE, comunque, tutti i **PROVVEDIMENTI** opportuni e più idonei a consentire la tutela della posizione soggettiva del ricorrente.

CONDANNARE il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (C.F.: 80185250588), in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in 00153 Roma, Viale Trastevere, n. 70/A, alla restituzione di € 259,00, somma versata per il Contributo Unificato.

IN VIA ISTRUTTORIA

ORDINARE a tal fine tal fine agli enti convenuti, ex art. 210 c.p.c, l’**ACQUISIZIONE** in giudizio dell’algoritmo e dei criteri criteri adottati nelle operazioni di mobilità straordinaria 2016/2017 riguardanti la scuola secondaria di II[^] grado, mai resi pubblici.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre a IVA e CPA come per legge, e spese generali, da distrarsi in favore del difensore che, sin da ora, si dichiara antistatario.

oooOOOooo

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 9 della L. 30 maggio 2002, n. 115, così come modificato dal D.L. 6 luglio 2011 n. 98, convertito nella L. 111/11, si dichiara che il presente procedimento ha valore indeterminabile, sarà pertanto versato un contributo unificato di € 259,00.

Elenco Documenti:

1. Contratto di lavoro. 2. Certificato anni di servizio Istituto Paritario. 3. CCNI dell’8.4.2016 e Ordinanza Ministeriale n. 241 dell’8.4.2016. 4. Domanda di Mobilità Territoriale per Assegnazione Ambito a Livello Nazionale anno 2016/2017. Proposta incarico Istituto Tecnico Industriale di Valdagno (VI). 6. Curriculum Vitae. 7. Lettera del 28.09.2016. 8. Domanda di Assegnazione Provvisoria. 9. Estratto del Decreto Legislativo 16.04.1994 n. 297 art. 485. 10. Stato di famiglia. 11. Contratto di Lavoro della Convivente

Bologna, 20.02.2017

Avv. Giuseppe Versace

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C.
--

Il sottoscritto procuratore, in adempimento della procura alle liti in calce al presente ricorso ex art. 414 c.p.c., con contestuale istanza ex art. 151 c.p.c.,

PREMESSO CHE

- il ricorso ha ad oggetto l’impugnazione delle graduatorie definitive, previa loro disapplicazione nonché sospensione, della classe di concorso A060 – SCIENZE NATURALI, CHIMICA E GEOGRAFIA, MICROBIOLOGIA della mobilità a.s. 2016/2017 riguardanti il trasferimento

interprovinciale per la scuola secondaria di II grado, per **mancato riconoscimento del corretto punteggio**, nella graduatoria di mobilità a.s. 2016/2017, **del servizio di pre-ruolo svolto dall'odierno ricorrente**, nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale, nonché il **diritto ad ottenere il mancato trasferimento interprovinciale richiesto per l'EMILIA ROMAGNA AMBITO 0001, per la scuola secondaria di II grado per l'a.s. 2016/2017**, sulla base del punteggio complessivo vantato dall'odierno ricorrente;

- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia tutti i docenti inseriti nella graduatoria definitiva dell'Ambito Territoriale della Provincia di Bologna per la classe di concorso A060 – SCIENZE NATURALI, CHIMICA E GEOGRAFIA, MICROBIOLOGIA della scuola secondaria di II grado valide per gli anni scolastici 2014/2017, ossia di tutti i docenti che, in virtù di un incremento del punteggio attribuito al ricorrente e dell'inserimento dello stesso nella graduatoria di sua spettanza sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio del ricorrente;

RILEVATO CHE

- la notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile, non soltanto per l'immenso numero dei destinatari, ma soprattutto per l'impossibilità di identificare i docenti stessi;

- il Giudice adito può autorizzare, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., che la notificazione avvenga con qualsiasi altro mezzo idoneo tra cui la pubblicazione in via telematica, in considerazione anche di particolari esigenze di celerità;

- la giurisprudenza amministrativa e lavorista si è espressa, in diverse occasioni, in senso favorevole, quale forma alternativa a quella tradizionale per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. per la pubblicazione del testo del ricorso sul sito internet del ramo di amministrazione interessata;

- nel caso in oggetto, l'amministrazione interessata è il MIUR il cui sito internet dedicato alla pubblicazione dei ricorsi per pubblici proclami è www.pubblicazioni.comunicazione@istruzione.it, nonché l'Ufficio Scolastico Provinciale di Bologna e l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna negli appositi siti internet.

Tutto ciò premesso, rilevato e considerato, il sottoscritto procuratore formula istanza affinché la S.V. valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante inserimento nella G.U.,

VOGLIA AUTORIZZARE

la notificazione del ricorso ai potenziali controinteressati evocati in giudizio, tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso e del decreto di fissazione udienza sul sito internet del MIUR, dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Bologna e dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna; invece alle Amministrazioni convenute mediante notifica con mezzi ordinari o con ogni altro modo ritenuto opportuno.

Bologna, 20.02.2017

Avv. Giuseppe Versace